



# COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO  
DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE  
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia  
(tel 0438/965311 - fax 0438/965363 – e-mail: comune@comune.sernaglia.tv.it)

**ORIGINALE**

**ORDINANZA N. 71 DEL 21-12-2018**

**Area: 4 GEST. TERRITORIO**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEI TRADIZIONALI FALO' EPIFANICI NEL MESE DI GENNAIO 2019**

## IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), è stato approvato dalla Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11 novembre 2004, in attuazione degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 71/15829/2005 del 15 febbraio 2005 ad oggetto "Piano Regionale di Tutela e risanamento dell'Atmosfera. Provvedimenti di prima attuazione" è stato formalmente istituito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) della Provincia di Treviso per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamento delle soglie di allarme e dei valori limite;
- i principi stabiliti dal D.Lgs n. 155 del 13.08.2010 (Testo Unico sulla qualità dell'aria ambiente in attuazione della Direttiva 2008/50/CE che abroga di fatto tutto il corpo normativo previgente sulla qualità dell'aria pur non portando modifiche ai valori limite/obiettivo per gli inquinanti già normati da leggi precedenti), come modificata dal D.Lgs n. 250 del 24.12.2012 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13.08.2010, n. 155) hanno determinato la necessità di procedere da parte della Regione alla revisione del proprio P.R.T.R.A.;
- la D.G.R. n. 788 del 07.05.2012 avvia le fasi, previste per legge, di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) adottando, come primo atto, la documentazione preliminare dell'aggiornamento del P.R.T.R.A. e la D.G.R. n. 2872 del 28.12.2012, nell'ambito della V.A.S., ha adottati il Documento di Piano, il Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica dell'aggiornamento del P.R.T.R.A.;
- la D.G.R. n. 2130 del 23 ottobre 2012 "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155" ha inserito il Comune di Sernaglia della Battaglia nella zona IT0513 "Pianura a Capoluogo Bassa Pianura";
- il parere rilasciato dalle Aziende U.L.S.S. n. 7, 8 e 9, a seguito del Tavolo Tecnico Zonale del 3 dicembre 2014, trasmesso con nota della Provincia di Treviso prot. n. 2014/0138429 del 31.12.2014, assunta agli atti al prot. n. 10 del 2.01.2015, nel quale si dà atto che "è dimostrato che la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale

costituisce un importante fattore di inquinamento da polveri sottili (PM<sub>2,5</sub> e PM<sub>10</sub>), diossine e idrocarburi policiclici aromatici” e che “nel nostro territorio ... le concentrazioni nell’aria di diossine, furani e policlorobifenili (PCB) rilevate da ARPAV a Moriago, Farra e Sernaglia nella stagione fredda, sensibilmente più elevate rispetto a Treviso città, sono dovute senz’altro anche al ricorso della combustione all’aperto per smaltire i tralci di vite in inverno”, di modo che, a fronte dei conseguenti impatti negativi sulla salute pubblica, “le evidenze scientifiche oggi disponibili impongono perciò che le autorità sanitarie pubbliche mettano in atto tutte le possibili strategie per limitare l’esposizione della popolazione agli agenti cancerogeni aerodispersi, in particolare le polveri sottili”;

- la D.G.R. n. 122 del 10 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006” concede la facoltà alle Amministrazioni comunali di sospendere, differire o vietare la combustione della biomassa vegetale nel caso in cui da tali attività possano derivare rischi per l’incolumità e per la salute umana con riferimento in particolare al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili PM<sub>10</sub>;

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.), è stato aggiornato con Deliberazione Consigliare n. 90 del 19 aprile 2016 al fine di promuovere una nuova programmazione e strategie per ridurre l’inquinamento atmosferico e garantire la qualità dell’aria;

- con D.G.R. n. 836 del 06 giugno 2017 “Approvazione del nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” la Regione del Veneto ha aderito, congiuntamente alle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte al nuovo accordo che consente di definire misure aggiuntive di risanamento finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti da inserire nei piani di qualità dell’aria da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

VISTA la D.G.R. n. 1500 del 16 ottobre 2018 “Misure di contrasto all’inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell’aria per la stagione invernale 2018-2019: presa d’atto delle valutazioni espresse dai tavoli tecnici - informazioni agli Enti locali per le eventuali determinazioni di competenza”;

DATO ATTO che:

- l’ARPAV di Treviso con nota prot. 7399 del 22.01.2013, ricevuta agli atti con prot. n. 1090 del 22.01.2013, ha trasmesso la relazione conclusiva relativa al monitoraggio sulla qualità dell’aria effettuato nel Comune di Sernaglia della Battaglia nel periodo “8 Febbraio – 13 Marzo 2012 e 13 Luglio – 19 Agosto 2012”;

- durante la campagna di misura eseguita nel periodo freddo, per quanto riguarda l’inquinante PM<sub>10</sub>, sono stati osservati diversi superamenti del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> previsto dal D.Lgs. 155/2010 da non superare per più di 35 volte l’anno, con il rischio quindi del superamento del Valore Limite annuale di 40 µg/m<sup>3</sup> e del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> per più di 35 volte l’anno;

- nello stesso periodo di misura è stata evidenziata la presenza di concentrazioni di Benzo(a)Pirene, ovvero un Idrocarburo Policiclico Aromatico (IPA) determinato sul PM<sub>10</sub>, superiori all’Obiettivo di Qualità annuale di 1.0 ng/m<sup>3</sup> prefissato dal D.Lgs. 155/2010;

- l’ARPAV di Treviso con nota prot. 38011 del 14.04.2014, ricevuta agli atti con prot. n. 4612 del 14.04.2014, ha trasmesso la relazione conclusiva relativa al monitoraggio sulla qualità dell’aria effettuato nel Comune di Sernaglia della Battaglia nel periodo “Gennaio 2014”;

- durante la campagna di misura sopra citata sono stati rilevati valori di Diossine, Furani, PCB e Diossina simili superiori al valore di riferimento individuato dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale nel 1988;
- l'ARPAV durante il Tavolo Tecnico Intercomunale per l'Ambiente e la Salute del 7 ottobre 2014 ha confermato che i dati sulla qualità dell'aria rilevati nelle ultime campagne di misura sono simili a quelli evidenziati nelle campagne precedenti;
- l'ARPAV durante il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) del 1.12.2015, tenutosi presso la sede della Provincia di Treviso, ha evidenziato come anche nel periodo autunnale/invernale del 2015 l'aria della Pianura Padana ed in particolare di quella Veneta sia stata caratterizzata da elevate concentrazioni di PM10, PM2,5 e Benzo(a)Pirene con frequenti superamenti dei limiti di legge;
- l'ARPAV durante il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) del 17.09.2018, tenutosi presso la sede della Provincia di Treviso, illustrando la situazione della qualità dell'aria, ha messo in evidenza le consuete criticità anche per l'anno 2018;

CONSIDERATO che secondo le stime proposte dagli inventari delle emissioni APAT/ISPRA e ARPAV dell'ultimo decennio (metodologie EMEP-CORINAIR e INEMAR con approccio top-down) si evince che i livelli di concentrazione degli inquinanti cui sono collegati PM10, PM 2,5, IPA e quindi Benzo(a)Pirene derivano significativamente anche dalle emissioni provenienti da combustioni di biomasse legnose e in particolare da fuochi all'aperto;

CONSIDERATO che le attuali condizioni atmosferiche e climatiche caratterizzate da scarsità di precipitazioni meteoriche, congiuntamente alla conformazione orografica del Quartier del Piave che impedisce il ricambio d'aria, stanno riducendo progressivamente la qualità dell'aria del nostro territorio;

VISTO che nel T.T.Z. del 23.11.2016, ai fini della tutela della qualità dell'aria e quindi della salute umana, è stata evidenziata la necessità di *"diminuire il numero dei falò"*, pur riconoscendo *"l'importanza di mantenere le tradizioni"*,

CONSIDERATO che la Provincia di Treviso a seguito del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) del 4.10.2017, con nota del 18.10.2017 a firma del dirigente del Settore Ambiente, ha invitato tutte le Amministrazioni Comunali ad attivarsi per recepire le misure indicate nell'ultima seduta del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21.09.2017 per il miglioramento della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che durante il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) del 17.09.2018 sono state illustrate le misure previste dal Nuovo Accordo di Bacino Padano, sottolineando che l'applicazione delle stesse è a carico dei Comuni secondo un "sistema di livelli d'allerta" la cui informazione è curata da ARPAV;

PRESO ATTO che le misure individuate in tale Accordo, da adottare dal 1 ottobre 2018, riguardano anche la combustione delle biomasse;

CONSIDERATO che a tal proposito le misure temporanee omogenee di primo livello prevedono il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi di artificio, scopo intrattenimento, ecc.)

VISTO che l'allerta di primo livello (semaforo arancione) viene attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni

antecedenti (i livelli di allerta restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso);

CONSIDERATO che l'allerta di secondo livello (semaforo rosso) viene attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti aggiungendo ulteriori misure rispetto a quelle già previste dal primo livello;

DATO ATTO che la festa tradizionale del Panevin non deve diventare l'occasione per smaltire i residui verdi e legnosi;

VISTO che la Questura di Treviso con nota prot. n.246/2013, ricevuta agli atti con prot. n. 2531 del 31.01.2013, in materia di "accensioni pericolose" (art. 57 TULPS) ricorda le "ripercussioni sulla salute derivanti dall'ingestione di fumi" e la necessità di esaminare da parte delle amministrazioni comunali la questione prima di emettere il titolo autorizzatorio;

CONSIDERATO che i falò della vigilia dell'Epifania sono una delle più antiche tradizioni della nostra terra, momento di socialità che vede la comunità riunirsi intorno allo stesso fuoco, e come tali meritano di essere difesi e sostenuti;

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, limitare l'accensione ai soli falò tradizionali che abbiano il suddetto spiccato carattere collettivo e di aggregazione della comunità, ponendo dei limiti dimensionali, e vietandoli negli altri casi;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 5 del 30 gennaio 2015 "Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica concernente disposizioni volte al divieto di abbruciamento di residui vegetali per il contenimento degli inquinanti nell'aria";

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.10.2010 e modificato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 9.04.2014;

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

di consentire, il giorno 5 gennaio 2019, l'accensione dei soli "Panevin" frazionali: Sernaglia della Battaglia presso il piazzale di Viale della Rimembranza, Fontigo presso gli impianti sportivi, Falzè di Piave presso il parco del Pedrè e Villanova in Via dei Buschè e l'accensione del falò del 17 gennaio 2018 in Via Fossaloi a Falzè di Piave per la ricorrenza di Sant'Antonio Abate, in deroga al divieto di cui all'art. 9 del Regolamento di Polizia Rurale e all'Ordinanza Sindacale n. 5 del 30.01.2015, con le seguenti caratteristiche:

- Carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato al pubblico;
- Altezza massima del cumulo di metri 5;
- Diametro massimo alla base di metri 5 o comunque superficie di ingombro equivalente (mq 20);

- Utilizzo solo di ramaglie e legno vergine secchi con basso contenuto di umidità per limitare la fumosità e privi di fogliame e/o aghi;
- Siano gestiti secondo le prescrizioni impartite dalla Questura di Treviso con nota prot. n.246/2013, ricevuta agli atti con prot. n. 2531 del 31.01.2013, in materia di "accensioni pericolose" (art. 57 T.U.L.P.S.) che si allega integralmente alla presente e di cui vengono a far parte integrante;
- Sia stata segnalata all'Amministrazione Comunale (Ufficio di Attività Produttive) l'accensione del Panevin entro e non oltre il 31.12.2018;
- Il livello di allerta indicato dal bollettino sulla qualità dell'aria per PM10 di ARPAV deve indicare "nessuna allerta" (semaforo verde).

### **RICORDA**

Nel caso in cui il bollettino sulla qualità dell'aria per PM10 di ARPAV indichi un livello di allerta pari o superiore al "primo livello" (semaforo arancione) è vietata l'accensione del Panevin;

La mancata osservazione alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00 di cui all'art. 54 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 09.04.2014.

La reiterazione di infrazioni al presente Ordinanza costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, affissa nelle bacheche comunali del territorio e diffuso mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune.

### **DISPONE**

La Polizia Locale è incaricata del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla data di notifica dello stesso.

IL VICESINDACO

arch. Natale Grotto